



Antonio Cardarelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

DETERMINAZIONE N.ro 437 del 23/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO

Mantenimento in servizio del dipendente Ortolano Salvatore, profilo Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato – Area del personale di supporto. Matr. 71856.

PROVVEDIMENTO DI ESEGUIBILITA'

Ordinaria

Immediata

MOTIVAZIONE:

DATI CONTABILI

C.I.G.:

C.U.P.:

IMPORTO TOTALE:

CONTO ECONOMICO/I N.:

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE della UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

Premesso che il dipendente Sig. Ortolano Salvatore, profilo Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato – Area del personale di supporto, compirà in data 01.05.2024 il 67° anno di età, e che per quanto agli atti della U.O.C. G.R.U. risulta che il dipendente al raggiungimento dei 67 anni di età non maturerà alcun diritto alla prestazione previdenziale;

Letto: il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita dal quale si evince l'elevazione del limite di età dei 67 anni come requisito per la pensione di vecchiaia e 20 anni di contribuzione;

Precisato che, per i lavoratori con versamenti contributivi a decorrere dal 01/01/1996, l'accesso alla pensione di vecchiaia si consegue con una anzianità contributiva minima di 5 anni e al raggiungimento dei 70 anni di età a cui vanno aggiunte le speranze di vita previste dal suddetto decreto;

Vista:

- la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991) la quale ha stabilito che l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente, che non ha maturato alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale, sino al maturare dei requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione e non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età, ovvero fino alla maturazione del 20° anno di anzianità contributiva;

- che tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge;

Ritenuto pertanto, di mantenere in servizio il dipendente Ortolano Salvatore sino al compimento del 70° anno di età ai sensi della Legge 214/2011 a cui vanno aggiunte le speranze di vita, ovvero fino alla maturazione del 20° anno di anzianità contributiva.

DICHIARATO ED ATTESTATO CHE

- in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e nel GDPR 2016/679 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza delle suddette prescrizioni nel testo e negli eventuali allegati, ai fini della pubblicazione nei modi di legge all' Albo Pretorio;
- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso il servizio proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto dirigente che, ne attesta la regolarità giuridico-amministrativo-contabile;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'ente;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento.

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA

Per tutto quanto esposto innanzi, che, qui di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

mantenere in servizio il dipendente Ortolano Salvatore sino al compimento del 70° anno di età ai sensi della Legge 214/2011 a cui vanno aggiunte le speranze di vita, ovvero fino alla maturazione del 20° anno di anzianità contributiva.

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE;

COLLEGIO SINDACALE;

U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA;

IL DIRIGENTE

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - [ROSSELLA D'ANGELO]